



COMUNE DI MONTICELLI BRUSATI

Provincia di Brescia

Area Tecnica

Via Della Valle n. 2 25040 Monticelli Brusati (BS) tel. n. 030 652423 fax n. 030 6852048
codice fiscale e partita IVA 00841590177

Monticelli Brusati, li 07/01/2022

Protocollo n. 90

Rif. prot.

Spett.Le

Ercos S.p.A.

Via San Faustino n. 35

25040 Monticelli Brusati (BS)

a mezzo p.e.c. ercospa@legalmail.it

Egr.

Ruffini Giorgio

In qualità di legale rappresentante e presidente del
consiglio di amministrazione di Ercos S.p.A

Via Baiana n. n. 12 int. 3

25040 Monticelli Brusati (BS)

a mezzo notificazione

Egr.

Avv. Andrea Martelli

Via Enrico Besana n. 9

20122 Milano

a mezzo p.e.c. andrea.martelli@milano.pecavvocati.it

Gent. avv.

Mara Chilosì

Via Enrico Besana n. 9

20122 Milano

a mezzo p.e.c.

mara.chilosì@milano.pecavvocati.it

e p.c.

Spett.Le

**Agenzia Regionale per la Protezione
dell'Ambiente Lombardia**

**Dipartimento provinciale di Brescia e
Mantova -U.O. Bonifiche e attività estrattive
- Brescia**

c.a. dott. Matteo Gaggiotti

c.a. ing. Elena Piccioli

25125 Brescia (BS)

a mezzo p.e.c.

dipartimentobrescia.arpa@pec.regione.lombardia.it

Spett.Le

Provincia di Brescia

**Settore ambiente – valutazioni ambientali-
protezione civile – legge Valtellina - Ufficio
Discariche e tutela del suolo**

c.a. dott. Emilio Trasmundi

Via Milano 13

25125 Brescia (BS)

a mezzo p.e.c. ambiente@pec.provincia.bs.it

Spett.Le

Agenzia di Tutela della Salute di Brescia

Viale Duca degli Abruzzi, 15

25124 Brescia (BS)

a mezzo p.e.c. protocollo@pec.ats-brescia.it

Spettabile

Regione Lombardia

Direzione generale Ambiente, Energia e Sviluppo

a mezzo PEC: 90

Spett.le

Primont s.r.l.

in liquidazione

in persona del liquidatore

sig. Uberti Fabrizio

Via Corsica n. 10

25121 Brescia

a mezzo p.e.c. primontsrl@pec.it

Egr.

Uberti Fabrizio

quale liquidatore di Primont s.r.l

Via S. Rocco n. 23

25070 Caino (BS)

a mezzo notificazione

OGGETTO

istanza (con riserva) di avvio della procedura di analisi di rischio sanitario e ambientale sito-specifica *ex art. 242*, comma 4, d. lgs. 152/2006 e contestuale istanza di annullamento *ex art. 21-nonies*, legge 241/1990 – e, in subordine, di sospensione dell’efficacia e dell’esecuzione *ex art. 21-quater*, comma 2, legge 241/1990 – della Determinazione del Responsabile dell’Area

Tecnica del Comune di Monticelli Brusati (BS) n. 301 del 23 settembre 2021 avente ad oggetto «D.LGS. 152/2006 – ERCOS S.P.A. – Area Ex Ercos, Via 4 Novembre, Monticelli Brusati (BS) – Conclusione negativa con prescrizioni di approvazione della relazione tecnica recante “Considerazioni Finali sulle acque circolanti nel sito” e successive integrazioni e aggiornamenti”» - **RIGETTO DELL’ISTANZA.**

VISTA

l'istanza di cui in oggetto, pervenuta alla casella PEC in data 19/11/2021 e registrata al protocollo comunale in data 22/11/2021 al n. 9019, con cui si chiede di:

- 1) *avviare sin d’ora la procedura di analisi di rischio sanitario e ambientale sito-specifica ai sensi e per gli effetti dell’art. 242, comma 4, d. lgs. 152/2006;*
- 2) *che Codesta Spettabile Amministrazione colga l’opportunità offerta dal proposto approfondimento di tipo sanitario e ambientale per compiere un doveroso supplemento di riflessione sulla Determinazione n. 301/2021 – la quale appare meritevole di formare oggetto di un tempestivo atto di resipiscenza – in uno con le effettive prospettive di riqualificazione del sito in questione, che consenta di individuare (anche, se del caso, avvalendosi dello strumento dell’accordo di programma espressamente contemplato dall’art. 246, D.lgs. 152/2006) una soluzione condivisa e ragionevole che tenga conto delle reali necessità di intervento sull’area; ciò anche al fine di renderla, il prima possibile, nuovamente fruibile e di far venir meno la situazione di degrado in cui la stessa versa da anni, a tutto vantaggio, evidentemente, degli stessi abitanti di Monticelli Brusati;*
- 3) *che Codesta Spettabile Amministrazione proceda senza indugio, anche in un’ottica preventiva e deflattiva dei contenziosi e allo scopo di favorire il raggiungimento di un accordo fra tutti i soggetti pubblici e privati a vario titolo coinvolti nella vicenda finalizzato a un equo temperamento dei diversi interessi in gioco, ad annullare la citata Determinazione n. 301/2021 ai sensi dell’art. 21-nonies della legge 241/1990 e, nella denegata e non creduta ipotesi che la predetta richiesta non fosse accolta – e dunque in subordine – chiedi che Codesta Spettabile Amministrazione proceda, ai sensi dell’art. 21-quater, comma 2, legge 241/1990, alla immediata sospensione dell’efficacia e dell’esecuzione della medesima Determinazione n. 301/2021 per un periodo di tempo congruo e comunque adeguato allo svolgimento dell’istauranda procedura di analisi di rischio sanitario e ambientale sito-specifica ex art. 242, comma 4, d. lgs. 152/2006 e, auspicabilmente, al completamento del percorso volto ad un doveroso supplemento di riflessione sulla Determinazione n. 301/2021.*

CONSIDERATO CHE

- a) in data 23 settembre 2021, è stata emessa la Determinazione n. 301 del 23/09/2021, con cui è stata disposto in capo a Ercos S.p.A.:
 - *di disporre il completamento delle operazioni di pulizia del piazzale e delle aree non pavimentate dai fanghi e dagli altri rifiuti depositati sulla superficie dell’area a seguito di eventi meteorici del giugno 2016, richiesta, preliminarmente alle attività di indagine, come da parere tecnico ARPA del 26/05/2017 e nella determinazione n. 189 del 30/06/2017 dal Comune di Monticelli Brusati (BS);*
 - *di disporre la rimozione dei rifiuti interrati e del materiale di riporto presente nell’area, da attuarsi nel rispetto del D.lgs. 152/2006*

1. *previa effettuazione di sopralluogo in contraddittorio per la quantificazione e la qualificazione dei rifiuti; sopralluogo da effettuarsi entro 30 giorni dal ricevimento della presente, alla presenza del personale dell'ufficio tecnico del Comune di Monticelli Brusati (BS), eventuali consulenti tecnici e della polizia locale di Monticelli Brusati (BS), in qualità di garante dello stato dei luoghi;*
 2. *previa presentazione di una relazione tecnica descrittiva sulla classificazione dei rifiuti speciali presenti e della loro quantità - sia totale, sia per singolo codice EER, - entro 20 giorni dall'effettuazione del sopralluogo di cui al punto 1, con indicazione dei soggetti incaricati della raccolta, del trasporto e della loro relativa Iscrizione all'Albo Gestori Ambientali in corso di validità, dei siti di destinazione e della loro relativa autorizzazione ambientale, nonché di un cronoprogramma;*
 3. *previa comunicazione della data di inizio delle operazioni di ripristino dello stato dei luoghi; comunicazione da presentarsi contestualmente al deposito della relazione di cui al punto 2;*
 4. *carico dei rifiuti descritti per qualità e quantità nella relazione tecnica di cui al punto sub 2 e loro trasporto a destino entro 30 giorni dal ricevimento/deposito della relazione tecnica di cui al punto 2 e comunque tali operazioni potranno iniziare non prima di 48 ore dalla comunicazione di cui al punto 3;*
 5. *presentazione, anche per via telematica con posta certificata, della quarta copia leggibile di ogni formulario utilizzato per il trasporto ed il conferimento di tutti i rifiuti oggetto della presente ordinanza, dai quali risulti il riferimento alla stessa;*
 6. *deposito, al termine delle operazioni di ripristino dello stato dei luoghi, di relazione tecnica riassuntiva attestante, anche fotograficamente, lo sgombero dell'area, nonché la quantità, la qualità e l'effettivo destino dei rifiuti rimossi;*
- *di predisporre, successivamente, analisi del rischio sito specifica, come previsto dall'art. 242, comma 4, D.lgs. 152/2006, che dovrà tenere conto delle risultanze derivanti dalle analisi poste in essere successivamente alle operazioni di cui al punto precedente;*
 - *di continuare l'attività di MISE attualmente in atto.*
- b) la Società Ercos S.p.A., con nota registrata al protocollo comunale in data 28/10/2021 al n. 8274, ha richiesto all'Amministrazione precedente la fissazione di un incontro tecnico;
- c) il Comune di Monticelli Brusati, con nota in data 29/10/2021 protocollo n. 8331, ha convocato l'incontro tecnico richiesto *“al fine di un celere prosieguo del procedimento ambientale in essere e, in particolare, definire le migliori e più opportune metodiche per procedere - in conformità al punto F, sub. 1, della già citata Determinazione 301/2021 – alla quantificazione e qualificazione della tipologia dei rifiuti interrati presso il Sito in oggetto, nonché delle relative tempistiche”;*
- d) in data 11 novembre 2021 si è tenuto il predetto incontro tecnico;
- e) in data 22 novembre 2021 è stata registrata al protocollo generale di questo Comune, n. 9019, l'istanza di cui in premessa, con la quale Giorgio Ruffini, in proprio e in qualità di legale rappresentante di Ercos S.p.a. chiedeva di::
- *“poter avviare sin d'ora la procedura di analisi di rischio sanitario e ambientale sito-specifica ai sensi e per gli effetti dell'art. 242, comma 4, d. lgs. 152/2006 in ordine alla matrice ambientale (falda) dell'area in oggetto (asseritamente) potenzialmente contaminata da Manganese e Cloruro di vinile*
 - *di annullare la citata Determinazione n. 301/2021 ai sensi dell'art. 21-nonies della legge 241/1990, o in subordine, ai sensi dell'art. 21-quater, comma 2, legge 241/1990, di procedere alla immediata sospensione dell'efficacia e dell'esecuzione della medesima Determinazione n.*

301/2021 per un periodo di tempo congruo e comunque adeguato allo svolgimento dell'istauranda procedura di analisi di rischio sanitario e ambientale sito-specifica e al completamento del percorso prospettato per sommi capi supra sub lett. g)";

- f) in data 23 novembre 2021 è stato registrato al protocollo generale di questo Comune, n. 9090, il documento presentato da Ercos S.p.A. denominato “*Relazione tecnica preliminare alla elaborazione del documento di analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica contenente la descrizione delle attività da compiersi in campo*”;
- g) che l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Lombardia (A.R.P.A.) Dipartimento di Brescia U.O. Bonifiche ed Attività Estrattive, preso atto dei suddetti atti, con propria nota protocollo n. 193078 del 10 dicembre 2021 (registrata la protocollo comunale in data 13/12/2021 al numero 9638), ha rilevato *inter alia* che: “*al momento, non è stato presentato, dal soggetto interessato, alcun documento che possa essere oggetto di valutazione e approvazione ai sensi dell’art. 242 D.lgs. 152/2006 in sede di Conferenza dei Servizi*”;
- h) in data 17 dicembre 2021 è stata notificata comunicazione dei motivi ostantivi all’accoglimento dell’istanza *ex art. 10 bis* L. 241/1990 e s.m.i. (protocollo n. 9831 del 17.12.2021);
- i) in data 27 dicembre 2021, alle ore 23 circa, l’avvocato Andrea Martelli trasmetteva, a mezzo pec, a codesta amministrazione, in nome e per conto di Ercos S.p.A. e del Signor Giorgio Ruffini, Osservazioni *ex articolo 10 bis* Legge 241/1990 (protocollo comunale n. 10161 del 28/12/2021);

RITENUTO CHE

A. le considerazioni contenute al n. 1) delle osservazioni presentate dall’Avv. Andrea Martelli, in nome e per conto di Ercos S.p.A. e del Signor Giorgio Ruffini (protocollo comunale n. 10161 del 28/12/2021) non sono condivisibili, atteso che:

- l’affermazione secondo cui *«in presenza di un accertato superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) è necessario procedere ai sensi degli articoli 242 ss. D.lgs. 152/2006»* non risulta, a differenza di quanto sostenuto dall’istante, *«generica e, di fatto, assolutamente inidonea a costituire la motivazione di un qualsivoglia provvedimento»* e, in ogni caso, non è dato comprende il tenore di tale affermazione.

La stessa, infatti, costituisce evidentemente l’*incipit* di altre numerose e successive considerazioni ed è volta ad evidenziare e ricordare i presupposti per l’avvio del procedimento ambientale previsto dagli articoli 242 ss. D.lg. 152/2006, nonché quelli per l’adozione dell’ordinanza di cui all’art. 244, comma 2, D.lgs. 152/2006; presupposti che richiedono un superamento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC) che, ai sensi dell’art. 240, comma 1, lett. b D.lgs. 152/2006, rappresentano i livelli di contaminazione delle matrici ambientali. E, come noto, tra le matrici ambientali sono ricomprese anche le acque sotterranee; acque che, nel

caso di specie, risultano, a seguito di specifici rilievi, contraddistinte da un superamento delle CSC. Si rammenti, infatti, a tal proposito quanto affermato da Arpa con la nota n. 166715 del 09/11/2017 (protocollo comunale n. 8515 del 09/11/2017), secondo cui: "i risultati analitici presentati dalla parte in data 23 ottobre 2017, acquisiti agli atti di questa Agenzia con protocollo n. 159147 del 26 ottobre 2017, confermano il superamento delle stesse CSC, per il parametro manganese sia nel piezometro di monte PZ1 (concentrazione pari a 358 rispetto al valore limite pari a 50 µg/l) che nel piezometro di valle PZ 4 (concentrazione pari a 2.749 rispetto al valore limite pari a 50 µg/l). Si segnala altresì che la parte, nel piezometro denominato PZ4, ha accertato anche il superamento delle CSC per il parametro cloruro di vinile con una concentrazione di 0,68 µg/l rispetto al valore limite pari a 0,50 µg/l).

I rapporti di prova forniti da entrambi i laboratori risultano in linea generale confrontabili e pertanto i dati di parte possono essere considerati accettabili. Alla luce di quanto sopra si conferma alle competenti Autorità la necessità di procedere con gli interventi atti a rimuovere e/o isolare la fonte primaria/secondaria della contaminazione delle acque sotterranee."

In conclusione, a differenza di quanto sostenuto dall'istante nelle osservazioni ex art. 10 bis L. 241/90, il richiamo all'art. 242 ss. D.lgs. 152/2006 non ha alcuna pretesa di costituire, *ex se*, la motivazione del provvedimento di cui trattasi ma bensì l'*incipit* di un ragionamento motivazionale, più articolato e approfondito, che ben si esplicita nei punti successivi delle considerazioni svolte dalla pubblica amministrazione nella comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ex art. 10 bis l. 241/1990 s.m.i.;

- l'affermazione secondo cui l'Amministrazione avrebbe mancato di considerare che nel Sito in questione non vi è presenza di falda non ha ragione d'essere. Affinché sussistano i presupposti per l'avvio del procedimento ambientale previsto dagli articoli 242 ss. D.lg. 152/2006, nonché quelli per l'adozione dell'ordinanza di cui all'art. 244, comma 2, D.lgs. 152/2006, è infatti sufficiente che sia stato registrato un superamento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC) che, ai sensi dell'art. 240, comma 1, lett. b D.lgs. 152/2006, rappresentano i livelli di contaminazione delle matrici ambientali. E, come noto, tra le matrici ambientali sono ricomprese anche le acque sotterranee. Del resto, il D.lgs. 152/2006 distingue tra acque sotterranee e falde acquifere, definendo le prime come «*tutte le acque che si trovano sotto la superficie del suolo nella zona di saturazione e a contatto diretto con il suolo o il sottosuolo*» (art. 54, comma 1, lett. d D.lgs. 152/2006) e le seconde come «*uno o più strati sotterranei di roccia o altri strati geologici di porosità e permeabilità sufficiente da consentire un flusso significativo di acque sotterranee o l'estrazione di quantità significative di acque sotterranee*» (art. 54, comma 1, lett. p D.lgs. 152/2006). Ne consegue che ben possono essere oggetto di procedimento di bonifica le acque sotterranee, indipendentemente e a prescindere dalla presenza di una falda acquifera. Ne è una conferma la previsione dell'art. 243 D.lgs. 152/2006 che

espressamente richiama nel Titolo V della Parte Quarta D.lgs. 152/2006 la matrice ambientale in parola, distinguendola dalla falda acquifera, la quale trova, invece, esplicito richiamo in altra parte del Codice dell'Ambiente e, in particolare, nella Parte III.

In conclusione, la presunta assenza di una falda nel Sito in oggetto non incide in alcun modo sulla sussistenza dei presupposti per l'applicazione della disciplina in materia di siti contaminati di cui al Titolo V della Parte Quarta del D.lgs. 152/2006 e, conseguentemente, sui presupposti per l'adozione dell'ordinanza ex art. 244, D.lgs. 152/2006. Anzi, a prescindere dalla presenza o meno di una falda acquifera, se viene riscontrato un superamento delle CSC in una matrice ambientale, come le acque sotterranee, è doveroso per le competenti amministrazioni avviare il procedimento di cui all'art. 242 ss. D.lgs. 152/2006;

- il rilievo secondo cui l'Amministrazione comunale intenderebbe negare ad Ercos S.p.A. di svolgere la procedura di analisi del rischio sito specifica prevista dall'art. 242 D.lgs. 152/2006 è priva di alcun fondamento. Si ricordi, infatti, che è stata la stessa p.a. con la determinazione 301/2021 a sollecitare Ercos S.p.A. a procedere all'analisi del rischio sito specifica, come previsto dall'art. 242, comma 4, D.lgs. 152/2006, precisando che la stessa dovrà tenere conto delle risultanze derivanti dalle analisi poste in essere successivamente alle operazioni di rimozione dei rifiuti interrati.

Ne consegue che il rigetto dell'istanza formulata dal ricorrente al fine di procedere all'analisi di rischio sito specifica è esclusivamente momentanea e connessa all'attuale insussistenza dei presupposti e dei requisiti per poterla svolgere, attesa la mancata rimozione dei rifiuti interrati presenti nell'area.

B. le considerazioni contenute al n. 2) delle osservazioni presentate dall'Avv. Andrea Martelli, in nome e per conto di Ercos S.p.A. e del Signor Giorgio Ruffini (protocollo comunale n. 10161 del 28/12/2021) non sono condivisibili, atteso che:

- non si ritengono sussistere profili di illegittimità con riguardo alla determinazione 301/2021, come si procederà a spiegare diffusamente nel prosieguo;
- il rilievo secondo cui *«la comunicazione dell'ARPA del 10 dicembre 2021 non “evidenzia” in alcun modo che non sussistano elementi tecnici idonei a consentire l'avvio della procedura di un'analisi del rischio sito specifica»* non pare condivisibile. Con la suddetta comunicazione, infatti, Arpa ha rilevato che *“al momento, non è stato presentato, dal soggetto interessato, alcun documento che possa essere oggetto di valutazione e approvazione ai sensi dell'art. 242 D.lgs. 152/2006 in sede di Conferenza dei Servizi?”*.

Ne consegue che l'istanza formulata da Ercos S.p.A. e volta ad avviare, sin d'ora, un'analisi di rischio sito specifica, non può, al momento, trovare alcun accoglimento da parte di codesta amministrazione. Non si comprende, infatti, come possa essere autorizzato l'avvio di un'analisi Rischio Sito Specifica in assenza

dei necessari presupposti, nonché in assenza di un documento progettuale ritenuto tecnicamente valutabile a tal fine; documento che, ad oggi, come anche evidenziato nel citato parere Arpa, non sussiste;

- il rilievo secondo cui, ad avviso dell'istante, l'Amministrazione avrebbe mancato di esprimersi sulla richiesta di realizzare un nuovo piezometro in sostituzione di quello esistente è privo di fondamento.

Nell'istanza formulata da Ercos S.p.A., infatti, la Società si limitava a richiedere di avviare la procedura di analisi del rischio, annullare in autotutela la determinazione n. 301/2021 ovvero sospenderne l'efficacia, senza, invece, formulare alcun tipo di istanza o richiesta in merito al posizionamento di ulteriori piezometri; aspetto sul quale la Società si limitava a rappresentare la propria intenzione senza nulla chiedere all'Amministrazione, come del resto emerge anche dalle osservazioni *ex* 10 *bis* l. 241/1990, le quali - affermando che *«la Società intende procedere comunque a realizzare il citato piezometro, concordando preventivamente le relative modalità realizzative e localizzative con l'ARPA e, ovviamente, con la proprietaria del sito Primont s.r.l. in liquidazione»* (cfr. p. 4 delle Osservazioni presentate dall'Avv. Andrea Martelli, in nome e per conto di Ercos S.p.A. e del Signor Giorgio Ruffini, protocollo comunale n. 10161 del 28/12/2021) – dimostrano la volontà dell'istante di non subordinare in alcun modo la realizzazione del nuovo piezometro all'assenso dell'amministrazione comunale ovvero la sua intenzione di rivolgere alla stessa una richiesta/istanza in tale senso; istanza che, del resto, non risulta in alcun modo presentata.

In ogni caso, per mera completezza e spirito di leale collaborazione, si evidenzia che, ad oggi - pur riservandosi eventuali ulteriori e approfondite valutazioni - nulla oppone l'Amministrazione in merito alla realizzazione di un ulteriore piezometro, purché lo stesso non sia sostitutivo di quello già esistente, atteso che quest'ultimo è ritenuto necessario per il corretto espletamento delle indagini ambientali in Sito. Non risulta, inoltre, corretto l'assunto, formulato dall'istante, secondo cui la realizzazione del nuovo piezometro rappresenta un'indicazione di ARPA contenuta nel parere del 4/12/2019. A sostegno di tale affermazione viene, infatti, riportata solo una parte del parere espresso dal citato organo tecnico, il quale ha invece evidenziato come: *“non sarà comunque l'Agenzia a determinare in merito ad attivazioni o sospensioni di procedimenti, questo Ufficio tuttavia esprimerà valutazioni tecniche circa la persistenza della contaminazione delle acque sotterranee - successivamente al ripristino del vaso “Fontana Bruna” ed alla realizzazione di un nuovo piezometro in sostituzione all'esistente piezometro PZ4 – a seguito di campagne di monitoraggio rappresentative che il Comune vorrà all'uopo disporre.”* In altre parole, con tale parere ARPA ha espresso una sua disponibilità ad esprimere valutazioni al verificarsi di due condizioni, di cui la seconda (realizzazione del nuovo piezometro) conseguente alla prima (ripristino del vaso “Fontana Bruna”).

Sul punto si rammenti, infatti, che, in data 19/11/2019 (protocollo n. 182066 - prot. comunale n. 9611 pari data), ARPA Brescia ha evidenziato come, se “*gli interventi progettuali porteranno alla rimozione di due dei piezometri (Pz4 e Pz10) appartenenti alla rete piezometrica del sito ex Ercos (...) si ritiene opportuno che al termine di tutte le attività previste i due piezometri vengano ripristinati concordando con i tecnici Arpa la posizione dei nuovi punti di monitoraggio delle acque sotterranee*”.

In conclusione, ARPA non ha in alcun modo indicato la necessità di realizzare un nuovo piezometro, ma si è limitata a rendersi disponibile a valutare tale eventualità (realizzare un nuovo piezometro) nel caso in cui le operazioni di ripristino del vaso “Fontana Bruna” lo avessero reso necessario; necessità che, ad oggi, non sussiste;

- in merito alla ragioni ostative all'accoglimento dell'istanza volta ad avviare sin d'ora l'Analisi di rischio sito specifica, si ricorda che codesto provvedimento riguarda l'annullamento e la sospensione della determinazione, nonché l'attuazione dell'analisi del rischio prima della rimozione della sorgente primaria di contaminazione, precisando, nuovamente, che l'analisi del rischio deve essere condotta sulla matrice ambientale e non sui rifiuti e che, pertanto, quest'ultimi dovranno essere preventivamente rimossi;

C. le considerazioni contenute al n. 3) delle osservazioni presentate dall'Avv. Andrea Martelli, in nome e per conto di Ercos S.p.A. e del Signor Giorgio Ruffini (protocollo comunale n. 10161 del 28/12/2021) non sono condivisibili, atteso che:

- a differenza di quanto sostenuto dall'istante, dagli atti del procedimento, la correlazione tra la presenza di manganese nelle acque sotterranee e i rilasci operati dai rifiuti e dei materiali di riporto presenti in Sito emerge dalla nota di Arpa del 04/12/2019, secondo cui «*diversamente per quanto attiene la contaminazione da manganese delle acque sotterranee, sulla base anche degli ultimi accertamenti condotti, la stessa è risultata in essere: non si ritiene di poter escludere al momento che tale pregiudizio sia totalmente o parzialmente correlato alla presenza dei rifiuti interrati presenti nell'area, per i quali si evidenzia la necessità comunque di procedere secondo la vigente normativa*»;

Inoltre, nel documento denominato “*Indagine geognostica ed ambientale*”, registrato al protocollo comunale in data 06/08/2012 n. 6587 risulta che è stata condotta una indagine geofisica finalizzata proprio all'individuazione ed alla delimitazione di eventuali strutture macroscopiche di origine antropica sepolte nel terreno e potenzialmente corrispondenti a sorgenti di contaminazione quali scorie di attività industriale (pagina 2 della relazione), che ha evidenziato anomalie compatibili con scorie industriali (pagina 9 della relazione); anomalie compatibili con masse metalliche (fusti interrati o scorie compatte) (pagina 11 della relazione); anomalie compatibili con materiali di riporto alterati (pagina 12 della relazione), molto conduttivi e con la presenza di metalli diffusi nel sottosuolo (area nord del sito);

- l'affermazione secondo cui «sostenere, oggi, che nell'area in questione vi sarebbero dei "rifiuti" da "rimuovere" equivale a sostenere che il Sindaco e i funzionari comunali, attuali e passati, hanno tenuto un comportamento colpevolmente omissivo per decenni» è priva di alcun fondamento. In questi anni, infatti, l'Amministrazione comunale si è sempre adoperata per garantire il ripristino e la sicurezza ambientale del Sito in oggetto, come dimostrano i numerosi provvedimenti adottati nell'ambito del procedimento ambientale riguardante l'area *ex* Ercos e come è stato affermato, recentemente, anche dal Tar Brescia con l'Ordinanza del 17.12.2021;

- l'affermazione secondo cui la determinazione 301/2021 sarebbe illegittima per violazione dell'art. 3, DL 2/2012 e della normativa di cui al Titolo V della Parte Quarta del d. lgs. 152/2006 non è condivisibile.

In primo luogo, infatti, come correttamente evidenziato anche dall'istante, tale disposizione è applicabile ai materiali di riporto e non ai rifiuti, la cui presenza nel Sito in oggetto, quale fonte di contaminazione, contraddistingue il caso di specie.

In secondo luogo, si osservi che, in ogni caso, la disposizione normativa in parola ammetterebbe, al più, una messa in sicurezza permanente utilizzando le migliori tecniche disponibili e a costi sostenibili; richiesta che non è in alcuno modo mai stata avanzata da parte dell'istante;

- l'affermazione secondo cui, nel caso di specie, non si tratterebbe di rifiuti ma di materiali di risulta lecitamente autorizzati e, in ogni caso, non qualificabili come rifiuti atteso che sono stati interrati in epoca antecedente all'entrata in vigore della definizione di rifiuto, oggi contenuta nell'art. 183 D. lgs. 152/2006, pare del tutto generica e non condivisibile.

In primo luogo la presenza dei suddetti rifiuti o, come definiti dall'istante, "materiali di riporto/riempimento" è stata riscontrata solo con le operazioni e le analisi della caratterizzazione del Sito a partire dall'anno 2001.

In ogni caso, l'Amministrazione Comunale, anche in passato, non ha mai autorizzato l'utilizzo di scorie e sabbie di fonderia e altri vari rifiuti (es. rifiuti metallici o fusti interrati), che ad oggi risultano presenti in Sito, ma esclusivamente lo svolgimento dell'operazione di riporto riempimento degli avvallamenti per la realizzazione dei piazzali, che, come affermato anche da Ercos S.p.A., avevano ed hanno una pavimentazione in calcestruzzo.

In secondo luogo, è opportuno rammentare che il concetto di rifiuti non trova i propri natali, come pare evidenziare invece l'istante, nell'art. 183 D.lgs. 152/2006 ma affonda le proprie radici in normative ben meno recenti. Giova a tal fine rammentare il RD 1265/34, il DPR 915/82, la Delibera del Comitato interministeriale di applicazione dello stesso del 27.7.84 e, in particolare, la L.R. Lombardia 7 giugno 1980, n. 94;

- i rilievi avanzati dall'istante in merito all'ordinanza *ex* art. 192, D. lgs. 152/2006 non paiono fondati atteso che, nel caso di specie, si è in presenza di Sito

contaminato e, pertanto, nell'ambito della procedura ambientale di cui al Titolo V del citato decreto. I rifiuti presenti nello Sito, infatti, costituiscono principale fonte di contaminazione dello stesso e come tali devono essere rimossi.

D. le considerazioni contenute al n. 4) delle osservazioni presentate dall'Avv. Andrea Martelli, in nome e per conto di Ercos S.p.A. e del Signor Giorgio Ruffini (protocollo comunale n. 10161 del 28/12/2021) non sono condivisibili.

Il nesso di causalità tra “la pregressa (e oramai remota) attività di Ercos e la presenza di cloruro di vinile”, infatti, sussiste, considerato che il “cloruro di vinile” è contenuto nei solventi clorurati spesso utilizzati in passato nei diluenti per vernici e che Ercos S.p.A. disponeva nel Sito in oggetto di un reparto di verniciatura, come risulta dalla documentazione allegata al parere favorevole in data 19/09/1995, prot. n. 29007 del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brescia all'esame del progetto prevenzione incendi (protocollo comunale n.4722 del 4/10/1995); atto dal quale emerge anche la presenza di un deposito di vernice “non infiammabile” di mc. 4 olio esausto di mc.2 indurenti per resina di 1 mc resina di mc. 4 fusti di olio per 1.500 litri, nonché la presenza di una cisterna di gasolio per autotrazione di 2 mc. ed un serbatoio metallico interrato di mc. 3 contenente gasolio, circostanza che trova, inoltre, riscontro nel documento di indagine geognostica ed ambientale allegato al Piano di Caratterizzazione approvato con determinazione n. 282/2014, dal quale, come già citato in precedenza, risulterebbe la presenza di fusti metallici interrati nell'angolo Sud est del Sito;

E. le considerazioni contenute al n. 5) delle osservazioni presentate dall'Avv. Andrea Martelli, in nome e per conto di Ercos S.p.A. e del Signor Giorgio Ruffini (protocollo comunale n. 10161 del 28/12/2021) non sono condivisibili, atteso che, alla luce delle considerazioni svolte nei punti precedenti e di quanto si dirà anche nel proseguo, la Determinazione 301/2021 non si ritiene viziata da profili di illegittimità e, questo, è di per sé sufficiente a costituire valido motivo di diniego dell'istanza di rimozione del provvedimento in sede di autotutela;

F. le considerazioni contenute al n. 6) delle osservazioni presentate dall'Avv. Andrea Martelli, in nome e per conto di Ercos S.p.A. e del Signor Giorgio Ruffini (protocollo comunale n. 10161 del 28/12/2021) non sono condivisibili, atteso che, l'affermazione secondo cui *«un eventuale intervento di rimozione dei predetti materiali – oltre che non necessario e non dovuto – comporterebbe, ..., delle inaccettabili ricadute sull'ambiente (si pensi soltanto alla produzione di polveri e rumori nel corso delle operazioni di demolizione delle pavimentazioni e fondazioni presenti nell'area e di escavazione, nonché a causa dell'andirivieni di mezzi pensanti, alle emissioni di CO2 dovute al trasporto dei materiali asportati verso gli impianti di destinazione e al trasporto verso il sito di nuovi materiali di riempimento per la successiva edificazione dell'area, allo spreco di risorse e al consumo di suolo) e sull'abitato di Monticelli Brusati, con evidenti disagi per la popolazione ivi residente;*

ricadute tutte che lo scrivente si riserva di meglio illustrare prossimamente a Codesta Spettabile Amministrazione mediante un apposito studio tecnico in corso di elaborazione» non è condivisibile. L'istante, infatti, con la suddetta affermazione non ha effettuato alcuna puntuale elencazione delle ricadute di tipo ambientale, limitandosi ad affermare che lo avrebbe adempiuto in tal senso con apposito studio tecnico; studio che, ad oggi, non risulta depositato.

Solo in sede di presentazione delle osservazioni ai motivi ostativi di accoglimento all'istanza, infatti, è stato presentato uno studio firmato dal Prof. Ing. Francesco Torretta dell'Università degli studi dell'Insubria - Dipartimento di Scienze Teoriche e applicate – DiSTA, la cui valutazione si fonda su dati e presupposti non condivisi da codesta Amministrazione e, in particolare, in merito ai seguenti aspetti:

- 1) il volume dei rifiuti da asportare è pari a 29.240 metri cubi, come risulta dagli elaborati allegati al Piano di Caratterizzazione approvato con determinazione n. 282/2014, comprendenti anche l'area del torrente Valle Fontana Bruna da riaprire, mentre lo studio del prof. Torretta considera un volume complessivo di mc. 47.150 (pagina 8 dello studio);
- 2) il volume dei rifiuti si fonda su una “stima ricavabile da una relazione tecnica predisposta da “Green Servizi” su incarico di Primont, agli atti del procedimento di bonifica” (cfr. pagina 8 dello citato studio). Si tratta, tuttavia, di una stima contenuta nella proposta di “Intervento di messa in sicurezza d'emergenza dell'ex fonderia Ercos di Monticelli Brusati”, presentato dall'attuale proprietaria del Sito in data 07/08/2007, mai valutato da ARPA e disatteso dalla stessa proprietaria con il progetto di Piano Integrato di Intervento presentato in data 07/08/2007 protocollo n. 5805;
- 3) in ogni caso, la suddetta stima si fondava su carotaggi e trincee esplorative effettuate tra il 2001 e 2003 da una società incaricata dalla proprietà dell'epoca e insufficiente a stabilire un esatto quantitativo dei rifiuti interrati sull'area (mediante un sondaggio ogni 700 metri quadrati con una distribuzione non uniforme – normalmente nei progetti presentati per l'edificazione residenziale su un lotto di pari superficie le quota di rilievo sono pari a minimo 9 punti);
- 4) la stima allegata al piano di caratterizzazione approvato con determinazione 282/2014 è fondata su un'indagine geognostica del sito molto più precisa e puntuale e risulta pertanto non comprensibile il motivo per cui l'istante non ha proceduto a tenere in considerazione quest'ultima, che tra l'altro risulta specificatamente richiesto da ARPA, Provincia di Brescia e Comune ai fini dell'approvazione del Piano di Caratterizzazione;
- 5) il volume relativo alla riapertura del torrente “Valle Fontana Bruna” deve essere rimosso e non “che potrebbe comunque essere necessario asportare” (sempre pagina 8 della relazione), in quanto necessario per eliminare la condotta illecitamente posta in essere e garantire le idonee portate di piena generate dai

- fenomeni torrentizi del territorio, non certo per un ampliamento generico della sezione idraulica;
- 6) il volume corrisponde, forse per fatto fortuito, esattamente alla quantificazione riportata nella proposta progettuale di riapertura del torrente presentata in data 8 luglio 2021, quantificazione effettuata con la previsione progettuale di realizzazione di un muro “provvisorio” in calcestruzzo armato lungo la sponda destra idraulica in attesa della definizione del procedimento riguardante l’area e quindi dell’asportazione dei rifiuti;
 - 7) nella relazione si è considerata la distanza dell’abitazione più vicina all’area (circa 40 metri – circa 43 sulla cartografia catastale), ovvero più vicina al vertice nord ovest del sito, senza considerare che le operazioni dovranno riguardare tutto il sito che ha una lunghezza di 188 metri circa, il che porterebbe la suddetta abitazione ad una distanza media di 120 metri dalle operazioni di rimozione dei rifiuti;
 - 8) le restanti abitazioni sono poste ad un minimo di 84 metri dal limite di proprietà del sito e ad una distanza media di metri 125 dalle operazioni di rimozione rifiuti;
 - 9) la pavimentazione del sito, e quindi le rimozioni dei rifiuti, sono poste ad una quota minima inferiore alla quota della strada di metri 1,00 e ad una quota media inferiore alla quota della strada di metri 2,00 e lungo la strada è presente una recinzione con altezza di metri 2,00, oltre la quota del marciapiede, realizzata con blocchi forati in calcestruzzo (prismi), elementi che contribuiscono certamente ad attenuare i rumori provenienti dal cantiere e anche la diffusione delle polveri;
 - 10) esiste un ulteriore corso d’acqua intubato corrente dall’attuale ingresso carraio al vertice sud-ovest del sito, in riferimento al quale è necessario indagare la condizione della tubazione e l’effettiva portata, ma che sulla base dei pochi dati disponibili sarà dovuta la riapertura dello stesso con asportazione di almeno ulteriori 1.000 metri cubi di materiale;
 - 10) sia presente un progetto edilizio in condizioni di poter essere approvato, che preveda la realizzazione di edifici con quota di accesso pari o superiore a quella della attuale pavimentazione, condizione che non deriva, in alcun modo, dalle norme urbanistiche comunali, le quali consentono la realizzazione di strutture interrato (es. garage, magazzini, ecc.). Anzi la realizzazione di fondazioni sopra l’attuale pavimentazione (da valutarsi attentamente con le esigenze di realizzazione di edifici antisismici) porterà all’innalzamento della quota di accesso agli edifici, con possibili ricariche di terreno attorno agli stessi, e attente valutazioni paesaggistiche stante l’insistenza sull’area di vincolo paesaggistico ai sensi dell’articolo 142, comma 1 lettera c, del D.lgs. 42/2004.

In conclusione, le risultanze del citato studio non paiono condivisibili. La sola quantificazione dei rifiuti da asportare al netto delle operazioni di apertura del torrente, infatti, pare di 22.090 metri cubi e non di 40.000 metri cubi, senza tenere conto del fatto che, di questi, almeno 7.150 metri cubi (quasi il 25% del totale) dovrebbero, in ogni caso,

essere rimossi per operare la riapertura del torrente “Valle Fontana Buna”, illecitamente realizzato da Ercos S.p.A.

G. le considerazioni contenute al n. 7) delle osservazioni presentate dall’Avv. Andrea Martelli, in nome e per conto di Ercos S.p.A. e del Signor Giorgio Ruffini (protocollo comunale n. 10161 del 28/12/2021) non sono condivisibili.

L’interesse pubblico alla rimozione dei rifiuti interrati sull’area si fonda, infatti, sulla necessità di eliminare la contaminazione delle acque sotterranee, dovuta ai rifiuti interrati, tutelando, in tal modo, sia l’ambiente e l’ecosistema, sia la salute pubblica e sul fatto che le ricadute derivanti dalla rimozione dei rifiuti, soprattutto di tipo ambientale e sanitario, potranno essere ridotte con l’adozione di opportune tecniche di scavo e di logistica di cantiere, come verificato anche per esperienza diretta nelle procedure di realizzazione di edifici produttivi con SUAP in variante al P.G.T.

Pertanto si ritiene che le ricadute derivanti dalla rimozione dei rifiuti, seppur da valutare concretamente all’esito della presentazione di un programma operativo specifico e dettagliato, potranno essere inferiori al rischio che deriverebbe dal mantenimento in Sito di fonti di contaminazione delle acque sotterranee.

Fermo quanto sopra, si osservi che si dovrà, in ogni caso, procedere alla rimozione di un quantitativo rilevante dei rifiuti interrati per la riapertura del torrente “Valle Fontana Bruna” e che, in questo caso, le ricadute ambientali, sanitarie e sociali richiamate da Ercos S.p.A. siano ridotte a fronte dell’interesse pubblico a garantire l’incolumità pubblica. L’attuale ridotta sezione, infatti, in caso di piena determinata da eventi meteorici di elevata intensità, frequenti negli ultimi anni, non garantisce la totale sicurezza delle abitazioni poste a valle e le corrette condizioni ambientali, atteso che, in caso di piene, se il rifiuti presenti in Sito verrebbero condotti verso valle.

A ciò si deve aggiungere che l’utilizzo edificatorio dell’area è condizionato dal rispetto delle norme dello studio geologico del PGT, che richiedono una specifica valutazione idraulica volta a definire le aree effettivamente esondabili, i battenti idrici e le eventuali misure di riduzione del rischio e della vulnerabilità dell’opera in progetto, nonché alla realizzazione degli interventi idraulici di adeguamento della sezione di deflusso del corso d’acqua.

Infine, per quanto concerne l’individuazione di una proposta condivisa attraverso un accordo di programma ai sensi dell’art. 246 D.lgs. 152/2006, si evidenzia che la presentazione di una siffatta proposta è diritto dell’interessato e che, nel caso in cui quest’ultimo vi provveda, il Comune si riserverà ogni valutazione all’uopo necessaria, anche, eventualmente, coinvolgendo gli altri Enti interessati, in seno ad una possibile Conferenza dei Servizi.

Il Comune si riserva la valutazione di eventuali proposte di intervento che dovessero emergere a seguito dell'incontro tecnico che si terrà in data 13/01/2022 con ARPA Brescia, Provincia di Brescia, ATS Brescia, nonché con la stessa Ercos s.p.a. e Primont s.r.l.

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, anche alla luce delle motivazioni già riportate nella Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza *ex art. 10 bis* L. 241/1990 s.m.i. del 17/12/2021, protocollo n. 9831, da intendersi qui integralmente richiamate,

RIGETTA

L'istanza (con riserva) di avvio della procedura di analisi di rischio sanitario e ambientale sito-specifica ex art. 242, comma 4, d. lgs. 152/2006 e contestuale istanza di annullamento ex art. 21-nonies, legge 241/1990 – e, in subordine, di sospensione dell'efficacia e dell'esecuzione ex art. 21-quater, comma 2, legge 241/1990 – della Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Monticelli Brusati (BS) n. 301 del 23 settembre 2021 avente ad oggetto «D.LGS. 152/2006 – ERCOS S.P.A. – Area Ex Ercos, Via 4 Novembre, Monticelli Brusati (BS) – Conclusione negativa con prescrizioni di approvazione della relazione tecnica recante “Considerazioni Finali sulle acque circolanti nel sito” e successive integrazioni e aggiornamenti»», presentata da Ercos S.p.A. in data 19/11/2021 registrata al protocollo comunale in data 22/11/2021 al n. 9019; la “Relazione tecnica preliminare alla elaborazione del documento di analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica contenente la descrizione delle attività da compiersi in campo” registrata al protocollo comunale in data 23/11/2021 al numero 9090 e le osservazioni di cui al protocollo comunale 10161 del 28/12/2021.

Si dà inoltre atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio e che ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90, qualunque soggetto ritenga il presente provvedimento amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale – Sezione di Brescia – al quale è possibile rappresentare i

propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Responsabile dell'Area Tecnica

geom. Giampietro Fongaro

documento firmato digitalmente